

OGGETTO: Adozione in forma semplificata dell'aggiornamento del Piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020, in relazione all'anno 2020.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che trova applicazione anche per i Comuni della provincia di Trento la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110;

Rilevato che con i suddetti interventi normativi sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

Considerato che la legge 190/2012 prevede in particolare:

- l'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità' delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Semplificazione Amministrativa;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 190/12, che testualmente recita: *"A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione."*;

Letto l'ultimo capoverso del paragrafo 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.1064 dd. 13.11.2019, che recita: "(...) solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (...) In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, comma 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

Considerato pertanto che per i soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è possibile optare per un'adozione in forma semplificata limitatamente ai casi in cui non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative nel corso dell'anno. Tale possibilità è limitata al "ciclo di vita" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), il quale ha durata triennale a norma dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 dd. 31.01.2018, con la quale è stato approvato il piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 e, per tanto, l'anno 2020 rientra pienamente nel "ciclo di vita" di detto Piano triennale;

Accertato che il Comune di Lavarone rispetta il requisito demografico di cui al paragrafo precedente e che nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi o modifiche organizzative, queste ultime intese come variazioni delle competenze o delle attribuzioni delle unità organizzative, né pure si è dato corso ad alcuna misura di rotazione del personale dipendente per le motivazioni ampiamente riportate nel Piano in vigore;

Preso atto che le variazioni previste per l'anno 2020 modificano parzialmente la categoria di inquadramento del personale all'interno degli uffici, senza però incidere sugli stessi dal punto di vista amministrativo e funzionale. La relazione presente nel vigente Piano a pagina 6 va quindi aggiornata come segue:

**UFFICIO SEGRETERIA**

Il segretario comunale dott. Roberto Orepuller, ai sensi dell'art. 1, comma 7, secondo capoverso, della legge 190/2012, come modificato dall'art.41 lettera f) del D.Lgs.97/2016, è costituito Responsabile anticorruzione e trasparenza del Comune di Lavarone;

**UFFICIO TECNICO**

Due assistenti tecnici, cat. C base (uno dei quali in corso di assunzione);

**UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI**

Due assistenti contabili, cat. C base; un funzionario contabile, cat. D base;

**UFFICIO ANAGRAFE**

Un collaboratore amministrativo, cat. C evoluto; ed un assistente amministrativo, cat. C base;

**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Un assistente amministrativo, cat. C base;

**SERVIZIO BIBLIOTECA**

Un funzionario ai servizi culturali, cat. D base;

Riconosciuto doveroso procedere per l'anno 2021 all'adozione del PTPCT a livello della Gestione Associata, considerato l'alto livello di incidenza della stessa sull'organizzazione comunale;

Ricordato che:

- l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, prevedeva che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adeguasse la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e che fino all'adeguamento restasse ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia; adeguamento che, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguardava anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, quali i comuni;

- in data 19 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori", che tra l'altro adegua la legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla

legge 6 novembre 2012, n. 190, rinviando in gran parte alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (nel testo vigente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2014) e all'allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività e, conseguentemente, dei dati e delle informazioni, dei medesimi enti;

Preso atto del fatto che il Vicesegretario comunale, in assenza di plausibili misure di ordine contrario, si conferma il Responsabile anticorruzione del Comune di Lavarone, oltre che effettivo responsabile dei singoli uffici in cui il descritto assetto organizzativo è funzionalmente ripartito;

Atteso altresì che, rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione conferma la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica: si impegna pertanto a valutare nel percorso di attivazione della gestione associata obbligatoria dei servizi comunali, di cui alla L.P. 13.06.2006, n. 3, la possibilità di rinforzare, attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza, gli strumenti di prevenzione dei rischi specifici individuati e soppesati nel Piano approvato. Diversamente opinando, precettando cioè misure di avvicinamento del personale di pari qualifica e profilo professionali verso mansioni e attività molto difforni dalle rispettive esperienze formative, si giungerebbe alla certezza – e non già al rischio – di condurre l'Amministrazione ad una profonda fase di inefficienza amministrativa in spregio ai fondamentali principi a cui la stessa è costituzionalmente tenuta;

Rilevato a tal fine che, ancora in ossequio al preciso impegno – contenuto nelle "misure organizzative di carattere generale" del Piano in parola – ad *"attivare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato"*, si conferma l'imprescindibilità della massima collaborazione dei dipendenti ad una oculata applicazione della direttiva ANAC dd. 9.01.2015 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) - regolarmente diramata agli stessi dal segretario responsabile del servizio di prevenzione della corruzione con nota di organizzazione interna dd. 19 febbraio 2015, in ordine alle opportunità ma anche ai rischi insiti nell'avvalimento dello strumento operativo con essa istituito;

Vista la deliberazione ANAC numero 1064 del 13.11.2019 con cui si approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Atteso che il Comune di Lavarone ha predisposto il piano triennale aggiornato ed in linea con gli indirizzi normativi e le necessità del Comune, tenendo conto delle Linee Guida diramate dalla costituita Autorità Nazionale per l'Anticorruzione e la Trasparenza, con la precisazione che tutti i soggetti portatori di interessi facenti capo alla comunità di Lavarone potranno presentare proposte, osservazioni e quanto altro ritengano al fine di migliorarne il contenuto, e ciò senza limiti di tempo o modalità prestabilite;

Considerato che non sono emerse criticità in sede di applicazione e di utilizzo del Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrato con la pubblicazione prevista in materia di trasparenza e integrità dalla legge n. 190/2012, per il contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno delle pubbliche amministrazioni, come attestato dal Responsabile della prevenzione della corruzione sia all'interno del contenuto in aggiornamento al Piano, che in sede di valutazione annuale;

Considerato che tale Piano sarà suscettibile di integrazioni e modifiche secondo le tempistiche previste dalla legge, ovvero in virtù di esigenze sopravvenute che ne inducano

all'aggiornamento;

Preso atto dei pareri in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa e contabile, propedeutici ai fini dell'adozione del presente provvedimento, espressi dal Vicesegretario comunale in qualità di responsabile dei servizi, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

A voti unanimi, espressi a norma di legge,

#### DELIBERA

1. di adottare in forma semplificata l'aggiornamento del Piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020, approvato con la propria deliberazione n. 9 dd. 31.01.2018 ed in relazione al solo anno 2020, confermando le misure e le prescrizioni previste dallo stesso;
2. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti relativi alla trasparenza e all'anticorruzione;
3. di trasmettere copia del suddetto all'A.N.A.C, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 190/12;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.